

IMPOSTE INDIRETTE

Ecotassa per chi acquista veicoli ad elevato impatto ambientale

di Clara Pollet, Simone Dimitri

L'articolo 1, commi da [1031](#) a [1047, L. 145/2018](#) (Legge di bilancio 2019) ha introdotto, da un lato, **misure incentivanti l'acquisto di autovetture** nuove a basse emissioni di biossido di carbonio (CO₂) e, dall'altro, misure volte a **disincentivare l'acquisto di autovetture** nuove con **emissioni di CO₂ superiori a determinati standard**.

Con riferimento alle **previsioni disincentivanti**, i **commi da [1042](#) a [1045](#)** prevedono l'applicazione di un'imposta – c.d. **ecotassa** - per **l'acquisto di autovetture nuove** con emissioni di CO₂ superiori ad una certa soglia: più precisamente, viene introdotta a decorrere dal **1° marzo 2019 e fino al 31 dicembre 2021**, un'imposta **parametrata alla quantità dei grammi di CO₂ emessi per chilometro**, a carico di chi acquista, anche in locazione finanziaria, e immatricoli in Italia un **veicolo nuovo di categoria M1** (ivi compreso chi immatricoli in Italia un veicolo di categoria M1 già immatricolato in un altro Stato) con emissioni di biossido di carbonio **superiori a 160 CO₂ g/km**.

Ai fini dell'applicazione dell'imposta, l'acquisto (anche in locazione finanziaria) e l'immatricolazione del veicolo debbono avvenire entrambi **nell'arco temporale individuato dal comma 1042** (tra il 1° marzo 2019 e il 31 dicembre 2021): così, ad esempio, non è assoggettato al pagamento dell'imposta il soggetto che abbia **concluso il contratto di acquisto** in data 28 febbraio 2019 di un veicolo la cui **immatricolazione** sia avvenuta in data successiva al **1° marzo 2019**.

L'importo dovuto dell'imposta è parametrato sulla base dei seguenti **4 scaglioni di emissioni di CO₂**:

- **Emissioni comprese tra 161-175 CO₂ g/km** – Imposta dovuta pari a **1.100 euro**;
- **Emissioni comprese tra 176-200 CO₂ g/km** – Imposta dovuta pari a **1.600 euro**;
- **Emissioni comprese tra 201-250 CO₂ g/km** – Imposta dovuta pari a **2.000 euro**;
- **Emissioni da 251 CO₂ g/km** – Imposta dovuta pari a **2.500 euro**.

Fino al **31 dicembre 2020** il numero dei grammi di biossido di carbonio emessi per chilometro del veicolo per la determinazione dell'imposta dovuta, di cui al [comma 1042](#), è relativo al ciclo di prova NEDC (*New European Driving Cycle*) come riportato nel secondo riquadro al **punto V.7 della carta di circolazione**.

L'imposta **non è applicata ai veicoli per uso speciale** di cui all'[allegato II, parte A, punto 5](#) della **Direttiva 2007/46/CE** (ad esempio camper, veicoli blindati, ambulanze, veicoli con accesso per

sedia a rotelle, ecc.).

La [risoluzione 32/E/2019](#) ha chiarito che il **soggetto passivo** dell'ecotassa va individuato **esclusivamente nell'acquirente del veicolo** le cui emissioni rientrano nei parametri sopra esposti. Per quanto riguarda, invece, le **modalità di versamento dell'ecotassa**, la [circolare n. 8/E/2019](#) ricorda che il versamento dell'imposta in questione può essere effettuato, oltre che dal soggetto passivo (l'acquirente del veicolo), **anche da chi richiede l'immatricolazione in nome e per conto dell'acquirente** (come, ad esempio, il concessionario).

Pertanto, la responsabilità sulla corretta e tempestiva effettuazione del versamento dell'imposta va ricondotta **unicamente in capo all'acquirente quale soggetto passivo dell'imposta**.

Da ciò deriva che è onere di quest'ultimo acquisire dal soggetto che ha provveduto al versamento in suo nome e per suo conto la **documentazione che attesta l'assolvimento dell'imposta** ai fini dei futuri controlli da parte dell'Amministrazione finanziaria.

In merito al **trattamento ai fini Iva** della somma erogata dall'acquirente dell'autovettura al concessionario per il pagamento dell'ecotassa, la [circolare 8/E/2019](#) precisa che l'[articolo 15, comma 1, n. 3, D.P.R. 633/1972](#) stabilisce che **non concorrono a formare la base imponibile** *“le somme dovute a titolo di rimborso delle anticipazioni fatte in nome e per conto della controparte, purché regolarmente documentate”*.

Trattasi delle **operazioni inquadrabili nella figura giuridica del “mandato con rappresentanza”**, previsto dall'[articolo 1704 cod. civ.](#), in cui un soggetto (**mandante**) conferisce ad un altro soggetto passivo (**mandatario**) **l'incarico di acquistare o vendere beni e/o servizi in nome (e per conto) dello stesso mandante**: gli effetti dell'atto, pertanto, si riproducono direttamente nella sfera giuridica del mandante ed in capo allo stesso.

Nel caso specifico, qualora al versamento provveda direttamente il concessionario **in nome e per conto dell'acquirente** (soggetto obbligato al pagamento dell'imposta), l'importo in questione deve quindi considerarsi **escluso dalla base imponibile ai sensi dell'[articolo 15 D.P.R. 633/1972](#)**, quale anticipazione effettuata in nome e per conto della controparte.

Per quanto riguarda, invece, l'individuazione della **documentazione che l'acquirente è chiamato a conservare** per attestare che l'acquisto del veicolo sia avvenuto in data precedente al 1° marzo 2019, in caso di futuri controlli da parte dell'Agenzia delle Entrate ai fini del regolare assolvimento dell'ecotassa, può essere utile **qualunque contratto e/o documento** che contenga gli elementi costitutivi del negozio traslativo della proprietà del veicolo; **ai fini dell'individuazione della data di acquisto** sarà necessario tener conto di tutte le clausole e delle eventuali condizioni ivi indicate.

La [circolare 8/E/2019](#) ricorda, infine, che per le **vetture intestate ai costruttori stessi** - c.d. *company car* utilizzate dalla medesima impresa costruttrice - non configurandosi alcun atto di

acquisto da parte degli stessi, **l'ecotassa non è dovuta**, non realizzandosi uno dei due presupposti (l'acquisto) previsti dalla legge.



Seminario di specializzazione

**LA REVISIONE DELLE MICRO IMPRESE ALLA LUCE DEL
CODICE DELLA CRISI D'IMPRESA E DELL'INSOLVENZA**

[Scopri le sedi in programmazione >](#)